



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Roma (vedi intestazione digitale)

Class. fasc. ABAP (GIADA) 34.43.01/20/2019 – 61.1

Allegato

M

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 5136]
cress@pec.minambiente.it
va@mite.pec.gov.it

Oggetto: **[5136] MONTEMILONE (PZ); Venosa (PZ), Banzi (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BAT)** - Progetto di un impianto eolico composto da 17 aerogeneratori del tipo Vestas V150 di potenza pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva pari a 71,4 MW. I comuni interessati sono Montemilone (PZ) per il parco eolico e Venosa (PZ), Banzi (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BAT), per le opere di connessione, ricadenti nelle regioni Puglia e Basilicata. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Proponente: Cogein Energy S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

c.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 5136]
ctva@pec.minambiente.it

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio III - Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

1



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: *mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it*
PEO: *dg-abap.servizio5@beniculturali.it*

A

Alla Soprintendenza archeologia, belle Arti e
paesaggio della Basilicata
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di
di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato regionale del MiC per la Basilicata
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato regionale del MiC per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Basilicata
- Dipartimento Ambiente ed Energia
Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

- Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it

- Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Difesa del Suolo
ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it

- Dipartimento ambiente e energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



A

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le*

f

attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare” e il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;


CONSIDERATO che, con nota prot. n. 13088 del 25/02/2020, l’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), vista la procedura di VIA di competenza statale, come stabilita dal Titolo III del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 23 (co. 4), ha provveduto a dare immediato avviso “... per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto ...” dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale presentata dalla Società Cogein Energy S.r.l. con l’istanza di VIA (prot. n. MN005/2020/GDP del 12.02.2020) relativa al progetto di cui in epigrafe;

PRESO ATTO che detto impianto rientra per tipologia tra quelli elencati nell’Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato, al comma 2, ovvero *Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore ai 30 MW*;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, verificata la conformità della documentazione trasmessa a corredo di tale istanza alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, l’allora MATTM ha quindi comunicato «la procedibilità dell’istanza di cui trattasi»;

CONSIDERATO che, con nota prot. 8022-P del 02/03/2020, la Scrivente ha chiesto alle Soprintendenze territorialmente competenti e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare, per gli aspetti di competenza, le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi, consultandone la documentazione pubblicata sulla piattaforma web dedicata dell’allora MATTM, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure in corso" => sezione "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetto di un impianto eolico composto da 17 aerogeneratori del tipo Vestas V150 di potenza pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva pari a 71,4 MW. I comuni interessati sono Montemilone (PZ) per il parco eolico e i comuni di Venosa (PZ), Banzi (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BAT), ricadenti nelle regioni Puglia e Basilicata";



Tratto da elab.24.1 SIA: fig.1 – indicazione delle opere da realizzare

VISTA la nota prot. n. 3192 del 04/03/2020, con la quale la Regione Puglia (Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Autorizzazioni ambientali) ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti interessati dall' intervento il proprio parere di competenza;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, tenuto conto delle posizioni espresse dagli Enti territoriali competenti, e in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA della Sezione Autorizzazioni Ambientali nella seduta del 18/12/2020, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto, confermato con Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1098 del 07/07/2021;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. 13247 del 21/04/2020, sulla base delle richieste evase anche dalle competenti Soprintendenze, ha comunicato all'allora MATTM la necessità di acquisire dal Proponente alcune integrazioni relative agli aspetti di propria competenza;

CONSIDERATO che, in data 25/02/2021, è stata pubblicata sulla piattaforma *web* del MiTE documentazione integrativa fornita dalla Società;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 16921 del 18/05/2021, questa DG, nell'evidenziare alle competenti SABAP, che la suddetta integrazione rispondeva solo parzialmente a quanto richiesto dalla Scrivente con la nota del 21/04/2020, chiedeva a tali Uffici se, sulla scorta degli elementi conoscitivi acquisiti, potessero fornire proprie valutazioni sul progetto o se ritenessero necessario formulare osservazioni sulla carenza di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 7693 del 16/08/2021, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, esaminati gli elaborati integrativi summenzionati, ha reso il parere negativo, che di seguito si riporta integralmente:

«Si riscontra la nota di codesta Direzione Generale Servizio V prot. 27173-P del 09.08.2021, acquisita in atti in pari data ns prot. 7520-A, per fornire il parere di competenza di questa Soprintendenza in merito all'impianto eolico precisato in oggetto.

Descrizione dell'intervento

L'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica proposto dalla Cogein Energy S.r.l. prevede la realizzazione di n. 17 aerogeneratori di altezza totale pari a 180 metri, con una potenza nominale unitaria di 4,2 MW, per una potenza complessiva di 71,4 MW.

E' prevista inoltre la realizzazione delle seguenti opere:

- realizzazione di un cavidotto MT interno al parco eolico, di connessione dei singoli aerogeneratori alla stazione di trasformazione 30-150 kV. Il tracciato del cavidotto si sviluppa all'interno del territorio comunale di Montemilone (PZ) e per un tratto rientra nel territorio del comune di Spinazzola (BT);
- realizzazione di una stazione di trasformazione 30/150 kV, localizzata nel comune di Montemilone (PZ);
- collegamento tra la sottostazione elettrica e la SE 380/150 kV esistente, ubicata nel comune di Genzano di Lucania (PZ), mediante cavidotto interrato AT a 150kV, per una lunghezza di 20 km;
- collegamento tra il sistema di connessione alla sottostazione elettrica e la SE 380/150kV esistente, di proprietà Terna SpA, mediante un cavidotto interrato in AT a 150 kV, di lunghezza pari a circa 150 m.

Inquadramento territoriale ed analisi vincolistica

L'impianto eolico in esame è ubicato per gran parte sul territorio comunale di Montemilone (PZ), gli aerogeneratori e i rispettivi cavidotti di interconnessione sono ubicati, nello specifico, alle località "Masseria Restini", "Cugno Lungo", "Casalini", "Ginetrelli" e "Santa Maria", mentre una piccola porzione di cavidotto ricade nel comune di Spinazzola (BAT).

Dall'analisi degli elaborati progettuali si evince che nell'area contermina al parco ricadono le seguenti aree e siti appartenenti alla Rete Natura 2000 rientranti nel territorio della Regione Puglia, e nello specifico:

- SIC IT9150041 "*Valloni di Spinazzola*";
- SIC/ZPS IT9120007 "*Alta Murgia*";
- Area Umida "*Invaso del Locone*";



Solo alcuni brevi tratti di nuova viabilità previsti dal progetto lambiscono il limite esterno del SIC "Valloni di Spinazzola", e tale sito risulta essere quello più vicino al parco eolico, con una distanza di circa 240 m dall'aerogeneratore più prossimo.

Inoltre il parco eolico è ubicato ad una distanza di circa 760 m dal Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto.

Le opere di connessione dell'impianto ricadono all'interno dell'area buffer del *Regio Tratturo Melfi-Castellaneta*.

Parere di competenza per la porzione di impianto che interessa il territorio della Regione Puglia

In ordine alle **valutazioni di natura paesaggistica**, si evidenzia che il parco eolico in esame, pur intercettando il territorio pugliese solo per una porzione delle opere di connessione, produrrebbe interferenze negative sulla componente percettiva del paesaggio atteso che, nella sua totalità, risulterebbe percepibile visivamente sia lungo la viabilità a valenza paesaggistica "Tratturo Regio Melfi-Castellaneta" sia dal "luogo panoramico" collocato in prossimità dell'abitato di Spinazzola.

Inoltre l'insieme degli aerogeneratori posti a Nord-Ovest, anche se collocati in territorio della Basilicata, rientrerebbero nel cono visuale "Fascia C - Minervino Murge".

Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, questa Soprintendenza, facendo seguito all'analisi della carta di rischio archeologico, così come integrata giusta richiesta di questo Ufficio prot. SABAP FG 2269/2020 trasmessa dalla società proponente, rileva forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un **rilevante impatto** sui beni archeologici ricadenti in agro di Spinazzola (BT), per le motivazioni qui di seguito indicate.

Si precisa che sia il tratto di cavidotto da realizzarsi che alcuni tratti di nuova viabilità presentano una interferenza diretta con l'area di pertinenza del Tratturo n. 21 "Melfi - Castellaneta" sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983.

Si evidenzia inoltre che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare all'Età romana e tardoantica.

In particolare alcuni tratti di nuova viabilità nei pressi della intersezione tra la SP 76 e la SS 655 sono contigui al sito n. 922 in loc. SP San Lucia noto da letteratura e caratterizzato da un'area di dispersione di frammenti fittili ed ossei. Anche il tratto del cavidotto di connessione ricadente in agro di Spinazzola risulta contiguo in loc. Riforma Fondiaria ai siti nn. 957 e 958 noti in letteratura e riferibili a due distinte aree di sepolture della I età imperiale e al sito n. 959 anch'esso noto in letteratura e riferibile ad un insediamento rurale della Prima età del ferro.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in esame, limitatamente alle opere di connessione ricadenti in agro di Spinazzola (BAT), risulta pregiudizievole sia in relazione alla componente percettiva degli aerogeneratori alti 180 m sia alla conservazione del palinsesto archeologico, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere lo altererebbe significativamente sia pur conservato in subsidenza.

7



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

Questa Soprintendenza pertanto esprime **parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione** risultando incompatibile con le esigenze di tutela».

VISTO che, con nota prot. n. 13 del 29/09/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 32501 del 30/09/2021, la Società ha trasmesso le proprie controdeduzioni al parere della Regione Puglia, di cui sopra;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 34282 del 13/10/2021, la Scrivente, nel chiedere alla SABAP della Basilicata e ai Servizi II e III di questa DG la trasmissione dei rispettivi contributi istruttori, ha trasmesso la nota prot. n. 32503 del 30/09/2021, con cui la Società, a seguito della Sentenza TAR Lazio 8781 del 22 luglio 2021, che aveva dichiarato illegittima l'inerzia dei competenti Ministeri (MiC e MITE), ha sollecitato la conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, con nota prot. n. 13215 del 10/11/2021, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale, che di seguito si riporta integralmente:

«In riferimento alle richieste acquisite da questo Ufficio ai nn. 2975-A del 26/03/2020 e 8693-A del 27/07/2021 riguardante il progetto in argomento,

- premesso che con nota MIBACT_SABAP-BAS n. 3358-P del 08/04/2020 è stata prodotta da questo Ufficio una richiesta di integrazioni documentale;
- premesso che in data 25/02/2021 è stata pubblicata sul sito del MITE la documentazione integrativa relativa al progetto in epigrafe, prodotta dalla società proponente e richiesta dalla Direzione Generale con nota prot. n°13247 del 21/04/2020;
- visto il parere NEGATIVO espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria- Trani e Foggia, prot. n. MIC|MIC_SABAP – FG|16/08/2021|0007693-P del 16/08/2021, acquisito dalla scrivente SABAP con nota prot. MIC SABAP – BAS 9871-A del 24/08/2021;
- posto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. n) del regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al D.M. 23 gennaio 2016, è la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti Paesaggio - Servizio V "TUTELA DEL PAESAGGIO" - l'organo qualificato ad *istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e ad esprimere, nel medesimo ambito, il parere per le successive determinazioni del Ministro;*

questa Soprintendenza trasmette le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Parte del territorio comunale di Banzi - DCR n°38 del 29 novembre 1985 (GU n°151 del 02 luglio 1986) – che ricade nella vasta area di analisi (aerogeneratore MN13 è a circa 8 Km in direzione sud)

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

X

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b) “i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”:

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell'area vasta di analisi (9 Km):

- **Invaso di Toppo di Francia (o del Lampeggiano)** – BP124b_019, a circa 8 Km in direzione nord ovest rispetto all'aerogeneratore MN01;

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

Si segnalano le distanze minime riscontrate per i beni ricadenti nell'area vasta di analisi (9 Km):

- **Vallone Esca e S. Nicola inf. N.580**, a circa 400 m in direzione sud ovest rispetto all'aerogeneratore MN02;

- **Vallone Melito**, a circa 800 m in direzione nord ovest dall'aerogeneratore MN09;

- **Fiumara di Venosa e Matinella**, a circa 2 Km dall'aerogeneratore M10.

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g) “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”

- **Querceti mesofili e meso-termofili** quasi tutti gli aerogeneratori di progetto ricadono in prossimità di boschi tutelati *ope legis*;

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h) “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”

Il tratto di cavidotto che collega l'aerogeneratore MN01 alla rete attraversa un'area gravata da uso civico, individuata nel comune di Montemilone al Foglio 27, Particella 494;

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) “le zone di interesse archeologico”

Regio tratturello Canosa – Monteserico – Palmira_n. 021-PZ: il parco proposto si trova in prossimità del tratturello indicato che dista circa 500 m da MN09, 250 m da MN14, 400 m da MN15, 150 m da MN16 e 300 m da MN17;

Regio tratturo Melfi – Castellaneta_n°018/019/022-PZ: dista circa 500 m da MN10, 600 m da MN11 e 800 m da MN02;

Ricadono nell'area vasta di analisi:

- **nr 044-PZ Tratturello Comunale**– Palazzo San Gervasio

- **nr 045 – PZ Tratturello Comuale al Piano** – Palazzo San Gervasio

- **Area archeologica di Loreto** – Venosa

- **Area archeologica Mangiaguadagno**– Venosa

- **nr 024 – PZ Regio tratturello di Notarchirico**– Venosa

- **Area archeologica Casilini Sottana**– Palazzo San Gervasio

- **Area archeologica Cervarezza** – Banzi

- **nr 061 – PZ Tratturo Comunale Palazzo** – Irsina – Banzi

- nr 062 – PZ Tratturo Comunale del Perazzeto– Banzi
- nr 060 – PZ Tratturo Comunale Madamagiulia – Banzi
- Area archeologica Tufarello – Venosa
- nr 023 – PZ Regio tratturello Venosa – Ofanto – Venosa

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Piano Strutturale Provinciale (PSP), approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n°56 del 27 novembre 2013;

1.1.d. norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Nessuno

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

I beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero Maschito, Venosa, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania

1.1.f segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art.146, comma 1) del Codice:

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) “zone di interesse archeologico di nuova istituzione”

Gran parte degli aerogeneratori di progetto, come pure le opere di connessione, ricadono all'interno dell'*Ager Ofantino*, zona di interesse archeologico, ex art.142, comma 1, lett. m) proposta dal PPR in corso di adozione

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

VENOSA

Masseria Matinella Veltri – Vincolo D.M. 27.02.92

Masseria Casone – Vincolo D.M. 08.10.92

Stazione ferroviaria di Venosa Maschito – Vincolo D.S.R. n. 78 del 19/09/2018 (vincolo di nuova istituzione)

PALAZZO SAN GERVASIO

Stazione Ferroviaria di Palazzo San Gervasio – Vincolo D.S.R. n. 28 del 14/03/2018 (vincolo di nuova istituzione)

Castello - Vincolo D.M. 07.02.97

Palazzo D'Errico – Vincolo D.S.R. n. 72 del 19/09/2018 (vincolo di nuova istituzione)

MONTEMILONE

Masseria Torre di Quinto – Vincolo D.M.08.10.92

GENZANO DI LUCANIA

A

Castello di Monteserico – Vincolo D.M. 14/03/1960 (bene posto su un'altura)

1.2.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10:

- comma 1) I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero Maschito, Venosa, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Forenza, Banzi, Genzano di Lucania
- comma 4) lettera g: Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di Maschito, Venosa, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Forenza, Banzi, Genzano di Lucania

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici: nessuno

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

area di vincolo archeologico individuata ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:

- Area archeologica Loreto nel comune di Venosa (D.S. 19.12.80 [mod. D.S. 15.09.80, D.S. 16.05.79])
- Area archeologica Mangiaguadagno nel comune di Venosa (D.D.R. 23.04.13)
- Area Archeologica Trinità nel comune di Venosa (D.M. 21/10/93)
- Area archeologica Maddalena o Catacombe nel comune di Venosa (D.M. 21/10/77)
- Area archeologica Tufarello nel comune di Venosa (D.M. 12.11.1980)
- Area archeologica Casalini Sottana nel comune di Palazzo San Gervasio (D.M. 14.05.13)
- Area archeologica Matinelle nel comune di Palazzo San Gervasio (D.D.R. 18/01/12)
- Area archeologica Cervarezza nel comune di Banzi (D.M. 10.03.1977)
- nr. 018/019/022 – PZ Regio tratturello Melfi – Castellaneta (D.M. 22/12/83)
- nr. 023 – PZ Regio tratturello Venosa – Ofanto (D.M. 22/12/83)
- nr. 024 – PZ Regio tratturello di Notarchirico (D.M. 22/12/83)
- nr. 045 – PZ Tratturo Comunale Al Piano (D.M. 22/12/83)
- nr. 044 – PZ Tratturello Comunale nel comune di Palazzo San Gervasio (D.M. 22/12/83)
- nr. 021 – PZ Regio tratturello Canosa – Montesirico – Palmira (D.M. 22/12/83)
- nr. 023 – PZ Regio tratturello Venosa – Ofanto (D.M. 22/12/83)

1.3.b. esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);

Nell'area più prossima all'impianto in esame sono presenti molti punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio.

1.3.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici;

Interferenze con gli agri Ofantino e Bantinus, zone di interesse archeologico, ex art.142, comma 1, lett. m) proposta dal PPR in corso di adozione.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);

In merito all'analisi dell'impatto visivo del parco eolico sui ricettori sensibili (dinamici e statici) si evince, come documentato dagli elaborati riguardanti l'intervisibilità e dai fotoinserti prodotti, che buona parte dell'impianto risulterebbe visibile, in particolare:

- dalla SP21 delle Murge, che dista circa 2 km dall'impianto e che collega la SS655 (tratturo Melfi-Castellaneta) con l'alta Murgia, passando per il centro abitato di Montemilone;
- da Palazzo San Gervasio (punti di vista da Castello Svevo, Viale Kennedy, belvedere chiesa S. Nicola, viale Villa D'Errico), che dista circa 4 km dal più vicino aerogeneratore, con considerevole impatto percettivo.

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).

Parchi esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Parco eolico n. 21 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 34MW;
- Parco eolico n. 13 nel comune di Banzi (n. 5 aerogeneratori). Potenza complessiva 10MW;
- Parco eolico n. 14 nel comune di Banzi (n. 15 aerogeneratori). Potenza complessiva 30MW;
- Parco eolico n. 30 nel comune di Forenza (n. 36 aerogeneratori). Potenza complessiva 23,8MW;
- Parco eolico n. 29 nel comune di Maschito (n. 24 aerogeneratori). Potenza complessiva 15,8MW;

Parchi autorizzati (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Parco eolico n. 48 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 08 aerogeneratori). Potenza complessiva 16MW;

- Parco eolico n. 64 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 18 aerogeneratori). Potenza complessiva 36MW;
- Parco eolico n. 65 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 08 aerogeneratori). Potenza complessiva 16MW;
- Parco eolico n. 52 nel comune di Montemilone (n. 05 aerogeneratori). Potenza complessiva 18MW;
- Parco eolico n. 56 nel comune di Montemilone (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 60MW.

Si evidenziano, inoltre, anche innumerevoli minicolici nell'area vasta di analisi.

2.1.c Attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005 e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.

nessuna

2.2 Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

Dalla verifica degli impatti cumulativi, anche sulla base dei fotoinserimenti prodotti, si evince come l'impianto eolico progettato determina impatti sui seguenti monumenti:

- chiesa madre di Palazzo San Gervasio, intitolata a San Nicola, posta in un punto panoramico con ampia vista sull'area di progetto a circa 4 km dal più vicino aerogeneratore, da cui sono visibili ben 16 dei 17 aerogeneratori con forte impatto percettivo;
- masseria Torre di Quinto (Montemilone – F.9 / P.53), che dista circa 6,50 km dal più vicino aerogeneratore (MN09 – in direzione nord), da cui sono visibili ben 14 aerogeneratori (cfr. TAV.21_15_FOTOINSERIMENTI COMUNE DI MONTEMILONE);
- masseria Casone (Venosa – F.4 / P.2), che dista circa 7 Km dal più vicino aerogeneratore (MN01 in direzione nord ovest), da cui sono visibili tutti gli aerogeneratori (navicelle e pale), come desumibile anche dal fotoinserimento prodotto (cfr. TAV. 21_4_FOTOINSERIMENTI COMUNE DI VENOSA);
- masseria Matinella – Veltri (Venosa – F.25 / P.40), che dista circa 5 Km dal più vicino aerogeneratore (MN01 in direzione sud ovest), da cui sono visibili 7 aerogeneratori;
- Castello svevo e belvedere lungo via delle Corse (Palazzo S. Gervasio – F. 31 / P. 147-148), che dista circa 5 Km dai più vicini aerogeneratori (MN10 – MN11 – MN12 e MN13 in direzione sud / sud est), da cui sono visibili tutti gli aerogeneratori nella loro interezza, come rappresentato nella tavola fotoinserimenti prodotta (cfr. TAV.21_7_FOTOINSERIMENTI COMUNE PALAZZO S. GERVASIO). Dal castello sono percepibili anche altri impianti eolici, seppur non visivamente sovrapposti all'impianto di progetto. La realizzazione dell'impianto, tuttavia, comprometterebbe ulteriormente il valore panoramico del sito;
- Stazione ferroviaria di Palazzo San Gervasio (Palazzo San Gervasio / F. 11 – P. 46), che dista circa 4,5 Km dai più vicini aerogeneratori (MN10, MN11, MN12 e MN13 in direzione

13



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

f

- sud) da cui sono visibili nella loro interezza MN03 e MN11 (cfr. TAV.21_7_FOTOINSERIMENTI COMUNE PALAZZO S. GERVASIO);
- Castello di Monteserico, bene monumentale tutelato con D.M. 14.03.1960 che dista circa 18 km, da cui sono visibili dieci aerogeneratori nella loro interezza.

2.3 Beni archeologici

2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

L'assenza di indagini sistematiche in passato nel territorio, determina una scarsa conoscenza del reale potenziale archeologico dell'area direttamente interessata dal progetto. Più recenti rinvenimenti archeologici nell'area limitrofa dimostrano che il comprensorio è interessato da un lungo e diffuso popolamento. Montemilone, in particolare, costituisce un significativo luogo di frontiera tra Venosa, fulcro dell'*ager Venusinus* e Canosa, centro attorno a cui gravita l'*ager Ofantino*, anche per la parte che attualmente ricade in Basilicata. Prova ne sono i resti monumentali e diffusi di un acquedotto, datato alla metà del II secolo d.C., che collega quest'area con Canosa: tratti dell'acquedotto sono stati rinvenuti nelle località Santa Maria e La gloriosa in loc. San Domenico. Infine, il Trattutello Canosa-Monteserico-Palmira rappresenta il collegamento dell'area sudorientale di Genzano-Monteserico con l'agro di Venosa e, da qui, a Canosa.

In merito all'analisi dell'impatto visivo del parco eolico sui beni archeologici, si evidenzia che buona parte dell'impianto risulterebbe visibile da:

- Trattutello Canosa-Monteserico-Palmira (n.21), che ricalca il confine tra la Basilicata e la Puglia (Montemilone – Spinazzola), per buona parte lungo la SP 76, e che dista circa 150 m dal più vicino aerogeneratore (MN16 in direzione est); si rilevano, inoltre, le seguenti distanze minime che determinano impatti visivi da e verso il trattutello: circa 250 m dall'aerogeneratore MN14 e circa 300 m dagli aerogeneratori MN15 e MN17. Si specifica, inoltre, che per il trattutello Canosa – Monteserico – Palmira non sono stati prodotti foto inserimenti;
- Tratturo Regio Melfi-Castellaneta che dista circa 600 m da MN10 e MN11 e 800 m da MN02;
- area archeologica delle Catacombe ebraiche in Venosa (D.M. 21/10/77).

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 17 aerogeneratori ricadenti nel comune di Montemilone, con una potenza nominale singola di 4,2 MW e quindi una potenza complessiva di 71,4 MW; i rispettivi cavidotti di interconnessione sono ubicati nelle località "Masseria Restini", "Cugno Lungo", "Casilini" e "Santa Maria", ad eccezione di

una piccola porzione di cavidotto che ricade nel comune di Spinazzola, in provincia di Barletta, Andria, Trani, nella Regione Puglia.

E' prevista la realizzazione di una stazione di trasformazione 30/150 KV ubicata nel comune di Montemilone, nella parte sud est a confine con il comune di Venosa. La stazione di trasformazione si collegherà attraverso un cavo AT alla Terna di Genzano di Lucania; il cavidotto elettrico, a partire dalla stazione di trasformazione attraverserà i territori comunali di Palazzo San Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania.

L'aerogeneratore proposto è del tipo VESTAS V150, avente potenza nominale di 4,20 MW, altezza HUB di 105 m e diametro rotore di 150, per un'altezza complessiva di 180 m.

L'impianto in oggetto proposto dalla COGEIN ENERGY S.r.l. produrrebbe un forte impatto percettivo sui ricettori sensibili (dinamici e statici) sopra indicati ed in particolare:

- dal tratturello Canosa-Monteserico-Palmira, vincolato con D.M. del 22/12/1983. Il Regio tratturello – identificato con il n. 66 nella Carta dei tratturi, tratturelli e bracci e riposi del 1959, redatta dal Commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia – si inserisce in un contesto che ben esprime il carattere di “*territorio espressivo di identità*” (D.lgs 42/2004, art. 131) per la capacità di testimoniare le modalità storiche e contemporanee della transumanza. Tale pratica è stata inclusa, nel dicembre 2019, nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO, anche con la candidatura dei tratturi della Lucania orientale, a evidenziare l'importanza culturale e il contenuto identitario di una tradizione che ha modellato, attraverso relazioni, saperi e pratiche sociali, il paesaggio nelle sue forme attuali e nei suoi aspetti materiali e immateriali. Tali itinerari ricongiungono i differenti centri abitati da essi attraversati, in una rete di relazioni territoriali più ampia;
- dalla viabilità a valenza paesaggistica del tratturo Regio Melfi-Castellaneta da cui l'impianto dista 600 m dal più vicino aerogeneratore, vincolato ai sensi dell'art. 142 lett. m) del D.Lgs 42/2004;
- dal Vallone Esca e S. Nicola inf. N.580 e dal Vallone Melito che distano rispettivamente 400 m ed 800 m circa dai più vicini aerogeneratori, vincolati ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 e dai querceti mesofili e meso-termofili vincolati ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D.Lgs 42/2004 i cui valori paesaggistici sarebbero compromessi dalla realizzazione del parco;
- da Palazzo S. Gervasio (punti di vista da Castello Svevo, chiesa madre di S.Nicola con annesso belvedere e Stazione ferroviaria), per di più all'interno di un comparto di grande interesse paesaggistico ed archeologico come quello dell'Ager Ofantino in cui si collocherebbero gli aerogeneratori MN01, MN02, MN03, MN04, MN05, MN06, MN07, MN08, MN10, MN11, MN12, MN13.

Si chiarisce che la delimitazione dell'Ager Ofantino, dell'Ager Venusinus e dell'Ager Bantinus è stata validata nel corso della riunione del Comitato Tecnico Paritetico per il Paesaggio, tenutasi il 07/10/2020 e deliberata con successiva DGR n. 754 del 03/11/2020. Suddetta perimetrazione rientra tra le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale, ancora in corso ed in attuazione degli impegni programmatici assunti tra Ministero e Regione con la sottoscrizione dell'Intesa Interistituzionale di Copianificazione;

15



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- dalla SP21 delle Murge, su cui il forte impatto percettivo del parco in oggetto costituisce ostacolo e disturbo nella percezione visiva dinamica del paesaggio agrario che, nell'area oggetto di intervento, è composto da aree coltivate principalmente a seminativi, in una fascia distesa tra querceti mesofili e meso-termofili. Le case della riforma agraria sparse sul territorio ed in parte abbandonate, testimoniano una storia recente di politiche di valorizzazione dell'agricoltura e del mondo rurale, costituendo il paesaggio culturale lucano che questa Soprintendenza intende preservare.

Per tutte le criticità sopra esposte questa Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata ritiene che l'opera non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto, comunica la propria proposta di **parere contrario** alla sua realizzazione».

CONSIDERATO il seguente contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione Generale, espresso con nota prot. n. 4091-I del 04/02/2022:

«Si fa seguito alla nota prot. 27173-P del 09.08.2021, con la quale codesto Servizio V richiede valutazioni in merito alle opere in oggetto, e alle note prot. 0007693 del 16.08.2021 (trasmessa allo scrivente servizio in data 14.01.22) e prot. 0013215 del 10.11.2021, con le quali, rispettivamente, la SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e la SABAP della Basilicata hanno trasmesso i loro motivati pareri.

Esaminata la documentazione di progetto pubblicata sul sito del MiTE, con particolare riguardo agli elaborati archeologici, lo scrivente Servizio, per quanto di stretta competenza, comunica quanto segue.

Il territorio di competenza della Soprintendenza per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia è interessato dalle opere in progetto solo per un tratto di cavidotto che attraversa il territorio del comune di Spinazzola. Sulla base dei dati raccolti nella Relazione archeologica e delle informazioni raccolte nel corso delle attività di competenza, la Soprintendenza rileva l'interferenza della nuova viabilità di servizio prevista dal progetto con il Tratturo n. 21 "Melfi – Castellaneta" sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983.

Inoltre, il citato parere 7693/2021 rimarca l'elevato potenziale archeologico di questa porzione di territorio, pienamente confermata dalle presenze riportate nel documento *Analisi delle presenze archeologiche*, nel quale sono graficizzate le presenze individuate a seguito delle ricerche archivistiche e bibliografiche, della ricognizione, dell'analisi delle foto aeree.

Da tale analisi risulta infatti che *"alcuni tratti di nuova viabilità nei pressi della intersezione tra la SP 76 e la SS 655 sono contigui al sito n. 922 in loc. SP San Lucia noto da letteratura e caratterizzato da un'area di dispersione di frammenti fittili ed ossei. Anche il tratto del cavidotto di connessione ricadente in agro di Spinazzola risulta contiguo in loc. Riforma Fondiaria ai siti nn. 957 e 958 noti in letteratura e riferibili a due distinte aree di sepolture della I età imperiale e al sito n. 959 anch'esso noto in letteratura e riferibile ad un insediamento rurale della Prima età del ferro."*

Per quanto riguarda il territorio di propria competenza la SABAP della Basilicata nel proprio parere rimarca in primo luogo come *"gran parte degli aerogeneratori di progetto, come pure*

16



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

le opere di connessione, ricadono all'interno dell'Ager Ofantinus" e interferenze vengono registrate anche con l'Ager Bantinus: tali aree sono state inserite come zone di interesse archeologico, ex art.142, comma 1, lett. m) nel PPR in corso di adozione e la loro perimetrazione è stata validata nel corso della riunione del Comitato Tecnico Paritetico per il Paesaggio, tenutasi il 07.10.2020 e deliberata con successiva DGR n. 754 del 03/11/2020.

Benché l'area di localizzazione dell'impianto non sia stata oggetto di ricerche sistematiche e, di conseguenza, non sia esattamente determinabile il suo reale potenziale archeologico, recenti rinvenimenti consentono di affermare che il territorio di Montemilone costituiva un'importante cerniera fra l'Ager Venusinus e l'Ager Ofantinus. La lunga e intensa frequentazione antropica è testimoniata infatti, oltre che dagli importanti resti monumentali dell'acquedotto di II sec. d.C. rinvenuti in varie località, anche da una serie di segnalazioni da bibliografia e ricognizione, alcune delle quali coincidenti o situate a breve distanza dalle opere in progetto, come evidenziato dalla citata *Analisi delle presenze archeologiche*.

Non devono essere inoltre sottovalutati gli impatti visivi che un impianto come quello in progetto, per sua natura molto invasivo dato il numero degli aerogeneratori e la loro altezza, possono avere su siti archeologici già disponibili alla pubblica fruizione ovvero sulla futura possibilità di valorizzazione e fruizione delle testimonianze ancora conservate nel sottosuolo. A tale proposito si rimanda al citato parere prot. 13215 del 10.11.2021 nel quale vengono puntualmente elencate le interferenze visive individuate.

Tutto ciò considerato si concorda con le valutazioni dei competenti uffici territoriali e se ne conferma il parere negativo».

CONSIDERATO che con nota prot. n. 36818 del 22/03/2022 il MiTE, in qualità di ente procedente, ai fini della conclusione del procedimento, ha sollecitato questo Ministero nell'espressione del proprio parere tecnico istruttorio;


RITENUTO di condividere e fare proprie i contributi istruttori sopra riportati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione, **che di seguito si richiamano, integrate da alcune valutazioni di questa Direzione generale:**

Sotto il **profilo paesaggistico**, oltre a rimarcare l'**estraneità di elementi verticali** di notevole altezza in un **contesto agricolo**, si vuole sottolineare la **visibilità degli aerogeneratori** da siti e aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004.

A mero titolo d'esempio, si riporta di seguito il fotoinserimento raffigurante l'impianto come visibile dal territorio di Minervino Murge: come si vede, benché il punto di vista sia collocato a notevole distanza dall'impianto, si è in presenza di un considerevole impatto visivo.

Com'è noto, l'impatto sul paesaggio è di gran lunga il maggiore tra quelli determinati da un impianto eolico.

A




La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti tali da arrecare compromissioni notevoli che non possono essere sottovalutate, anche in considerazione della forte verticalità degli elementi di progetto. L'impianto, infatti, ricadrebbe in un'area in cui il rapporto percettivo e storico-antropico si basa sulla dicotomia tra suoli pianeggianti coltivati e rilievi montuosi.


RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che il tratto di cavidotto che collega l'aerogeneratore MN01 alla rete attraversa un'area gravata da uso civico, individuata nel comune di Montemilone al Foglio 27, Particella 494, tutelata ai sensi del **D. Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h** ("le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici");


CONSIDERATE le numerose interferenze del cavidotto con la **rete tratturale**, come sottolineato dalle competenti SABAP e come evidenziato nella cartografia prodotta dalla società:



A




CONSIDERATO che, per quanto attiene agli **impatti cumulativi**, l'impianto (nella cartografia sottostante rappresentato in ciano) s'inserirebbe in un'area vasta già oggetto di numerose iniziative eoliche, come meglio puntualizzato dalla competente SABAP;




A

CONSIDERATO l'alto grado di visibilità dell'intero impianto da quasi tutti i territori ricompresi nell'AVI;













RITENUTO utile, per l'inquadramento vincolistico d'insieme, relativo a quanto disciplinato della D. Lgs. 42/2004, riportare uno stralcio della cartografia prodotta dalla Società proponente in cui sono evidenti le criticità già evidenziate nel parere della SABAP e riprese, per gli aspetti archeologici, dal Servizio II di questa DG:



A




LEGENDA

1. Dati di progetto















Simbolo	Descrizione
	Aerogeneratore di progetto
	Cavidotto MT interrato interno al parco eolico - Cogein Energy
	Stazione di trasformazione MT/AT compatta - Cogein Energy
	Cavidotto AT interrato esterno al parco eolico - Cogein Energy
	Stazioni di trasformazione 30/150 kV e stallo AT condiviso già autorizzati - Società Milonia, Alvania e Tecnoparco Valbasento
	Cavidotto AT interrato di collegamento allo stallo AT - Terna
	Limiti amministrativi comunali
	Limite amministrativo regionale - Confine Puglia-Basilicata
	AIP - Area di Impatto Potenziale - Involuppo delle circonferenze aventi come centro l'origine degli aerogeneratori e come raggio la distanza pari a 50 volte l'altezza massima della turbina come definito dal D.M. 10-9-2010
	Stazione di trasformazione esistente Terna 150/380 kV - Genzano di Lucania

2. Inquadramento vincolistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004






A. Beni architettonici e monumentali

Simbolo	Descrizione
	Beni architettonici e monumentali_ ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.10 - 12 - 46
	Masserie - Beni architettonici e monumentali_ ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.10 - 12 - 46
	Beni culturali area Spinazzola

B. Beni paesaggistici

Simbolo	Descrizione
	Aree a rischio archeologico - Casalvecchio
	Zone di interesse archeologico_ ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.10 - 12 - 45
	Laghi e invasi - art. 142
	Laghi e invasi - Buffer 300m_ art. 142 comma 1 lettera b)
	Fiumi - art. 142
	Fiumi - Buffer 150m_ art. 142 comma 1 lettera c)
	Aree tutelate opre legis art. 136 D.Lgs. 42/2004
	Tratturi_ art. 142 comma 1 lettera m)
	Boschi_ art. 142 comma 1 lettera g)
	Luoghi panoramici_ PTCP BAT - NTA - art. 51 lettera n)
	Strade panoramiche_ PTCP BAT - NTA - art. 51 lettera g)
	Strade a valenza paesaggistica_ PTCP BAT - NTA - art. 51 lettera f)
	Complessi insediativi della transumanza_ PTCP BAT - NTA - art. 51 lettera e)
	Reli fruizioni beni culturali - Urbis connessioni_ PTCP-BAT Approvato - Sistema ambientale o paesaggistico art. 49

X

C. Usi civici	
Simbolo	
	Immobili appartenenti al demanio comunale di uso civico
	Utenze convertite in enfiteusi con ordinanza 31/01/1930 (RD 03/8/1930) con imposizione di un canone
	Immobili non menzionati agli atti della perizia demaniale
	Terreni interessati da regio fratturo Melfi-Castellaneta
	Immobili senza esatta natura giuridica

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- il **“Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022” (PST)**, elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all’indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria *“l’Italia del turismo e della cultura”*, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come **“Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l’offerta nazionale”**, al fine di ampliare l’offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della **“strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne”** (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre **“filiera”** presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:

*

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori riconosciuti e considerati "sopra soglia", ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
- la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

A

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion leaders sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del “paesaggio preservato” e della “piccola” regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall’Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l’evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce “... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni” (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell’identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all’agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai “**paesaggi rurali storici**”:

- l’attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillenarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l’interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l’attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell’Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell’Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV *"Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei "Criteri generali"*, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e)” una progettazione legata alle specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l’integrazione dell’impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”;
- al punto 16.4 che “Nell’autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, **con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**”;

CONSIDERATO che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 bis stabilisce che “la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il **Piano Paesaggistico Regionale** quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c. 4 dell’Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la “**individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**”, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** “*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*”;

TENUTO CONTO che il “**Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**”, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame culturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli

27



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il burden sharing avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;

A

- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;
- A trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia "pulita" senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro della Transizione ecologica e del Ministro della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni delle competenti Soprintendenze ABAP e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione

prodotta dalla Società proponente nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Cogein Energy S.r.l. per la realizzazione dell'impianto eolico composto da 17 aerogeneratori del tipo Vestas V150 di potenza pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva pari a 71,4 MW. I comuni interessati sono Montemilone (PZ) per il parco eolico e Venosa (PZ), Banzi (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BAT), per le opere di connessione, ricadenti nelle regioni Puglia e Basilicata.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni

Firmato digitalmente da

FEDERICA GALLONI

C = IT



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it